

Comitato Esecutivo del 24 gennaio 2023

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni**

ALLEGATO 2.4

Qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali



Qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali

1° semestre 2022

Il rapporto elabora e riassume le percezioni degli operatori del settore del factoring, dal proprio osservatorio privilegiato, in merito ai profili di qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori ceduti nei rapporti con il creditore e nella relazione commerciale. Tali percezioni riguardano singoli aspetti della relazione commerciale e sono altresì sintetizzate in un indicatore medio.

Indice

1. Qualità nei comportamenti dei debitori: visione d'insieme
2. Qualità nei comportamenti dei debitori privati
3. Qualità nei comportamenti dei debitori pubblici
4. Conclusioni

Executive summary

- Il primo semestre del 2022 registra un miglioramento generalizzato degli indicatori nella maggioranza dei profili indagati, con maggiore rilievo per le transazioni B2B.
- Il giudizio medio complessivo (su una scala da 1 a 100) si posiziona a 49,05 evidenziando una variazione positiva rispetto alla rilevazione dello scorso dicembre 2021 (45,7 punti).
- Il miglioramento risulta sostanzialmente attribuibile ad un giudizio più soddisfacente rispetto ai comportamenti dei debitori privati (in linea rispetto al miglioramento registrato nei tempi medi di pagamento).
- Nelle transazioni B2B il debitore migliora la puntualità nei pagamenti e il tempestivo avviso del ritardo di pagamento, motivandone le ragioni.
- Nel caso delle transazioni B2PA, le valutazioni delle società intervistate mostrano un andamento in generale negativo, che si traduce in un peggioramento del giudizio complessivo (44 punti contro 46 a dicembre).
- In generale, si evidenziano i maggiori peggioramenti nei rapporti fra il debitore pubblico e i suoi creditori nel pagamento rispetto ai termini previsti in fattura (-12 punti), nel corretto dettaglio delle fatture oggetto di pagamento (-11 punti), e nell'applicazione delle procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto in tempi non compatibili con i termini di pagamento (-9 punti).
- Si registra una maggiore apertura da parte dei debitori pubblici nelle comunicazioni delle informazioni richieste dal creditore o per vincoli di legge (+4 punti) e una più ampia consapevolezza delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA (+5 punti).

1

Qualità nei comportamenti dei debitori: visione d'insieme

Nell'ambito della gestione del credito commerciale, occorre in primo luogo tenere presente la natura particolare del credito mercantile e della sua esigibilità. Diversamente dal credito bancario tradizionale, la cui esigibilità è soggetta solo a termini, il credito commerciale è soggetto a termini e condizioni poste da apposite clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di fornitura e da specifiche norme, tipicamente proprie della contabilità pubblica, che condizionano il pagamento allo svolgimento di determinate attività amministrative da parte dell'ente debitore, ovvero ne sospendono l'esigibilità impedendone il recupero forzoso. Per completezza, si ricorda altresì che il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Per ottenere una visione complessiva della "bontà" di una relazione di credito commerciale non è pertanto possibile fermarsi agli aspetti quantitativi connessi alla tempestività dei pagamenti, ma è necessaria una prospettiva di più ampio respiro che coinvolga i principali profili, di natura qualitativa, connessi alla trasparenza, alla correttezza e più in generale alla qualità dei comportamenti del debitore nell'ambito della relazione con il fornitore/creditore, che possono influenzare in maniera anche significativa i tempi di pagamento. In tali casi, l'eventuale ritardo di pagamento più che un segnale di insolvenza o di rischio della controparte, rappresenta la conseguenza della messa in atto da parte del debitore di taluni comportamenti, anche connessi all'esecuzione del contratto e di per sé non necessariamente scorretti, rispetto ai quali una "buona" relazione di credito commerciale è caratterizzata da un elevato grado appunto di trasparenza contrattuale e nei rapporti di procurement; da una generale correttezza intesa sia come rispetto della disciplina contro i ritardi di pagamento sia come moderazione nell'esercizio della propria forza contrattuale verso i fornitori; dal rispetto dei ruoli e nella collaborazione mostrata in caso di cessione a terzi del credito.

La consapevolezza dell'importanza di tali variabili qualitative assume particolare rilievo sia dal punto di vista di una concreta attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento e, in generale, della lotta ad un fenomeno che genera un contesto economico certamente subottimale, sia nella prospettiva dell'applicazione della nuova definizione di default che penalizza significativamente ritardi di pagamento anche lievi, richiedendo ai cessionari del credito la tempestiva individuazione delle eventuali motivazioni non creditizie dalle quali tale ritardo è generato.

Al fine di fornire una rappresentazione di tali aspetti, sfruttando l'osservatorio privilegiato delle società di factoring su questa materia, Assifact ha ripreso e aggiornato il precedente questionario sulla concreta attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento e sottoposto ai propri Associati un apposito questionario nel quale questi sono stati chiamati a formulare un giudizio (sulla scala da 1 = "per niente d'accordo" a 4 = "molto d'accordo") su alcuni dei principali profili qualitativi della relazione di credito commerciale e dei comportamenti dei debitori ceduti, identificati in collaborazione con un apposito gruppo di lavoro di Associati.

Si riporta di seguito l'elenco delle affermazioni su cui sono state raccolte le percezioni delle società di factoring.

Con riferimento alle transazioni fra imprese (con esclusivo riferimento al mercato domestico):

1. Nei contratti di fornitura, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno
2. Nei contratti di fornitura, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale
3. Eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura sono chiari e adeguatamente conosciuti dai fornitori
4. I debitori pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura
5. I debitori indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato
6. I debitori avvisano tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni
7. I debitori differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi
8. I debitori sono inclini a riconoscere le cessioni di credito
9. I debitori sono inclini a riconoscere le fatture cedute
10. I debitori mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge
11. I debitori sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA
12. I debitori stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA
13. Eventuali contestazioni sulla fornitura sono sollevate tempestivamente ed entro i termini previsti per il pagamento
14. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita
15. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno

Con riferimento alle transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (con esclusivo riferimento al mercato domestico):

16. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono termini di pagamento, non superiori ai 30 giorni (ovvero 60 giorni ove applicabile)
17. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno
18. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale
19. Le pubbliche amministrazioni pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura
20. Le pubbliche amministrazioni indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato
21. Le pubbliche amministrazioni avvisano tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni
22. Le pubbliche amministrazioni differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi
23. Le pubbliche amministrazioni rifiutano sovente la cessione dei crediti
24. L'eventuale rifiuto della cessione è adeguatamente motivato e non generalizzato
25. Le procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto hanno mediamente una durata compatibile con i termini di pagamento
26. Ove richiesto, le pubbliche amministrazioni rilasciano tempestivamente la certificazione del credito sulla relativa piattaforma MEF
27. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita
28. Le pubbliche amministrazioni mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge
29. Le pubbliche amministrazioni sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA
30. Le pubbliche amministrazioni stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA
31. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno
32. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni continuano ad essere spesso impediti o ritardati da leggi o provvedimenti particolari che agevolano comportamenti opportunistici da parte del debitore¹
33. Il creditore deve rinunciare spesso a parte del capitale pur di ottenere il pagamento

I dati ottenuti attraverso le risposte fornite dagli Associati sono stati processati al fine di:

- "normalizzare" i valori delle risposte in modo tale che a punteggio più alto corrisponda sempre un giudizio positivo;
- riportare i valori ottenuti in una scala da 0 a 100 dove 0 = minima qualità e 100 = massima qualità per ottenere un indicatore sintetico immediato e di facile comprensione;
- escludere dal calcolo i valori delle affermazioni per le quali l'Associato non è stato in grado di formulare un giudizio.


Dai dati così ottenuti si è ricavato il dato medio per ciascuno dei profili esaminati. La media aritmetica dei giudizi medi ottenuti sui singoli profili per i debitori privati e gli enti pubblici, ponderata per la quota degli stessi in termini di turnover, è utilizzata come indicatore sintetico della qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali.

Hanno partecipato all'indagine **24 Società di factoring** che rappresentano il **96% del turnover complessivo** al 30 giugno 2022.

La Figura seguente riporta il risultato dell'analisi e l'evoluzione storica.

Figura 1. La qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – Visione d'insieme

1° semestre 2022




2

Qualità nei comportamenti dei debitori privati

Si riportano di seguito i risultati di dettaglio dell'indagine svolta con riferimento ai soli debitori diversi dalla pubblica amministrazione.

Figura 2. La qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – Debitori privati

1° semestre 2022



I singoli profili di analisi

Figura 3. Nei contratti di fornitura, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno

1° semestre 2022




Figura 4. Nei contratti di fornitura, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale

1° semestre 2022




Figura 5. Eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura sono chiari e adeguatamente conosciuti dai fornitori

1° semestre 2022




Figura 6. I debitori pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura

1° semestre 2022




Figura 7. I debitori indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato

1° semestre 2022




Figura 8. I debitori avvisano tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni

1° semestre 2022




Figura 9. I debitori non differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi

1° semestre 2022




Figura 10. I debitori sono inclini a riconoscere le cessioni di credito

1° semestre 2022



Figura 11. I debitori sono inclini a riconoscere le fatture cedute

1° semestre 2022




Figura 12. I debitori mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge

1° semestre 2022




Figura 13. I debitori sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA

1° semestre 2022




Figura 14. I debitori stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA

1° semestre 2022




Figura 15. Eventuali contestazioni sulla fornitura sono sollevate tempestivamente ed entro i termini previsti per il pagamento

1° semestre 2022




Figura 16. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita

1° semestre 2022





Figura 17. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno

1° semestre 2022




3

Qualità nei comportamenti dei debitori pubblici

Si riportano di seguito i risultati di dettaglio dell'indagine svolta con riferimento ai soli debitori afferenti alla pubblica amministrazione.

Figura 18. La qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – Debitori pubblici
1° semestre 2022



I singoli profili di analisi

Figura 19. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono termini di pagamento, non superiori ai 30 giorni (ovvero 60 giorni ove applicabile)

1° semestre 2022




Figura 20. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno

1° semestre 2022



Figura 21. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale

1° semestre 2022




Figura 22. Le pubbliche amministrazioni pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura

1° semestre 2022




Figura 23. Le pubbliche amministrazioni indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato

1° semestre 2022




Figura 24. Le pubbliche amministrazioni avvertono tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni

1° semestre 2022




Figura 25. Le pubbliche amministrazioni non differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi

1° semestre 2022




Figura 26. Le pubbliche amministrazioni non rifiutano sovente la cessione dei crediti

1° semestre 2022




Figura 27. L'eventuale rifiuto della cessione è adeguatamente motivato e non generalizzato

1° semestre 2022




Figura 28. Le procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto hanno mediamente una durata compatibile con i termini di pagamento

1° semestre 2022




Figura 29. Ove richiesto, le pubbliche amministrazioni rilasciano tempestivamente la certificazione del credito sulla relativa piattaforma MEF

1° semestre 2022




Figura 30. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita

1° semestre 2022




Figura 31. Le pubbliche amministrazioni mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge

1° semestre 2022




Figura 32. Le pubbliche amministrazioni sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA

1° semestre 2022




Figura 33. Le pubbliche amministrazioni stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA

1° semestre 2022




Figura 34. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno

1° semestre 2022





Figura 35. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non risultano impediti o ritardati da leggi o provvedimenti particolari che agevolano comportamenti opportunistici da parte del debitore¹

1° semestre 2022



¹ Si intende ogni tipo di legge o provvedimento assunto dal regolatore o dai singoli enti pubblici che comporti l'impossibilità per il debitore di pagare spontaneamente ovvero l'impossibilità o il ritardo per il creditore nel procedere all'esecuzione forzata del credito. A titolo di esempio, si considerano "impedimenti": la perenza dei fondi, l'impignorabilità dei fondi, il patto di stabilità interno ecc...

Figura 36. Il creditore non deve rinunciare a parte del capitale pur di ottenere il pagamento

1° semestre 2022



4

Conclusioni

Il primo semestre del 2022 registra nel complesso un miglioramento rispetto all'anno precedente nei giudizi delle società di factoring in relazione ai comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali, registrando un significativo incremento degli indicatori su buona parte dei profili indagati, in particolar modo per le transazioni B2B.

I tempi medi di pagamento complessivi stimati attraverso i dati del mercato del factoring risultano in miglioramento, tra la fine del 2021 e il primo semestre 2022 (da 85,15 a 83,39 giorni). In particolare, migliorano i tempi medi di pagamento delle imprese, registrando una contrazione di circa 1,5 giorni tra dicembre e giugno.¹

In coerenza con tali evidenze quantitative, il giudizio delle società di factoring su qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali risulta in miglioramento. Il giudizio medio complessivo (su una scala da 1 a 100) si posiziona a 49,05 evidenziando una crescita rispetto alla rilevazione dello scorso dicembre (45,74 punti). Tale aumento, peraltro, risulta sostanzialmente attribuibile ad un giudizio in deciso miglioramento rispetto ai comportamenti dei debitori privati (in linea rispetto con quanto registrato nei tempi medi di pagamento).

Nelle transazioni B2B migliora la maggior parte delle valutazioni. Migliora in modo più marcato da parte del debitore privato l'avviso tempestivo dei ritardi per il pagamento delle fatture, motivandone le ragioni (+12 punti) e il pagamento delle fatture nei termini previsti in fattura (+5 punti).

In controtendenza rispetto al trend di miglioramento, fra i profili su cui i giudizi riflettono lievi flessioni, si segnalano unicamente una minore inclinazione a modificare i propri comportamenti con l'introduzione della nuova definizione di default (-3 punti) e la mancanza di trasparenza verso i fornitori in merito ad eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura (-2 punti).

Nel caso delle transazioni B2PA, le valutazioni delle società intervistate mostrano un andamento in generale negativo, che si traduce in un peggioramento del giudizio complessivo (44 punti contro 46 a dicembre).

In generale, i peggioramenti più evidenti si registrano nei tempi effettivi di pagamento rispetto ai termini previsti in fattura (-12 punti), nella fornitura del corretto dettaglio delle fatture oggetto di pagamento (-11 punti), e nell'applicazione delle procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto che risultano mediamente con tempistiche non compatibili con i termini di pagamento (-9 punti).

Si segnala inoltre il trend di peggioramento nei giudizi rispetto al rilascio tempestivo della certificazione del credito, ove richiesto, sulla relativa piattaforma del MEF, che diminuisce da 57,58 (dicembre) a 51,11.

Si registra una maggiore apertura da parte dei debitori pubblici nella comunicazione di informazioni richieste dal creditore o per vincoli di legge (+4 punti) e le pubbliche amministrazioni risultano essere maggiormente consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale

¹ [Report trimestrale "Tempi medi di pagamento dei crediti commerciali" Giugno 2022](#)

Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA (+5 punti), da cui consegue un'ulteriore, seppure lieve, miglioramento nella modifica nei comportamenti di pagamento (+1 punto).